



**Università
degli Studi
di Palermo**

Ufficio di Gabinetto del Rettore

Al Presidente della Scuola di
Medicina e Chirurgia

Ai Direttori di Dipartimento

Al Direttore del SIMUA

Al Direttore di ATEN-Center

Ai Dirigenti

Ai Responsabili delle Strutture
Amministrative

e p.c. Ai Componenti il Senato Accademico

Ai Componenti il Consiglio di
Amministrazione

Al DPO

Al RSPP

Al Responsabile del Servizio Prevenzione
della corruzione e trasparenza, normativa
di Ateneo, privacy e servizio ispettivo

Al Comitato di monitoraggio delle attività
connesse all'emergenza coronavirus

Alle OO.SS.

Alla R.S.U.

OGGETTO: adempimenti verifica Green Pass - D.L. 6 agosto 2021, n. 111

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 81300 del 11/08/2021, e con riferimento alle richieste di chiarimenti intervenute, risulta necessario precisare quanto segue.



Preliminarmente si evidenzia che le disposizioni normative da ultimo emanate e, in particolare quelle introdotte con il D.L. 6 agosto 2021 n. 111, devono trovare immediata applicazione.

Pertanto, seppure in attesa di conversione del provvedimento richiamato e dell'eventuale emanazione, anticipata con nota MUR del 7 agosto u.s., di un successivo DPCM che disciplini le modalità di verifica del possesso della certificazione verde COVID – 19 da parte delle università, si ritiene necessario fornire con urgenza le seguenti prescrizioni, con espressa riserva di avviare gli opportuni confronti con il Comitato di monitoraggio delle attività connesse all'emergenza coronavirus.

In forza dell'introdotta art. 9 ter del D.L. 52/2021, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, a far data dal 1° settembre e fino al 31 dicembre pp.vv., ferme restano le vigenti disposizioni in materia di distanziamento, utilizzo di DPI e misurazione della temperatura corporea, l'accesso a tutte le strutture universitarie è consentito esclusivamente ai soggetti (docenti, personale TAB e studenti), muniti della certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. citato.

Appare opportuno ricordare che la suddetta certificazione viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore, oppure per avvenuta guarigione da Covid – 19.

Si ricorda altresì che il possesso e l'esibizione della superiore certificazione non sono dovuti da parte dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute prot. n. 0035309 del 04/08/2021 (<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>).

In particolare, sino al 30 settembre p.v., salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Circa le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID – 19, si precisa che le stesse verranno effettuate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, dal personale incaricato del Gruppo Servizi Associati S.P.A. e della Security Service s.r.l. presso i singoli edifici ove il suddetto personale presta ordinariamente servizio (per la Cittadella Universitaria di Viale delle Scienze presso i principali varchi di accesso). Ulteriori verifiche potranno essere effettuate dalle SS.LL., ognuno per la struttura di competenza, in merito alla corretta applicazione delle suddette disposizioni, come già evidenziato con la precedente nota prot. n. 81300 dell'11 agosto 2021.



Si ricorda che in caso di mancato possesso di valida certificazione verde COVID – 19 o di rifiuto di esibizione, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla norma, il personale docente e tab e gli studenti universitari non potranno accedere ai locali universitari. Con specifico riferimento al personale tutto, si fa presente che tali ipotesi sono considerate assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato (cfr. art. 9 – Ter D.L. 52/2021 convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87).

Ciò posto, occorre tuttavia prendere atto che il contesto normativo di riferimento è in rapido divenire; ed invero, corre obbligo evidenziare che le superiori disposizioni sono state introdotte con decreto legge che dovrà essere pertanto convertito in legge e che inoltre si è in attesa, come sopra evidenziato, di specifiche indicazioni ministeriali in materia di verifica dei green pass. Da ultimo, è inoltre intervenuta l'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2021 con la quale la Regione Siciliana, territorio su cui insiste l'Università di Palermo, è stata qualificata “zona gialla” atteso il peggioramento della situazione epidemiologica.

Per tali ragioni, i responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e amministrative, sino alla conversione del suddetto DL, potranno avvalersi, ove possibile, purché ne ricorrano i presupposti e non si arrechi nocumento all'attività istituzionale, delle forme di lavoro a distanza già in uso.

Si raccomanda infine di dare massima diffusione delle presenti disposizioni all'interno delle strutture di competenza.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari